

Disposizioni normative per materiali e oggetti a contatto con alimenti

Aggiornamento, requisiti generali e aspetti particolari

Giovanna Ferrari



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

➤ **Normativa cogente**

➤ **Normativa volontaria**

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

Normativa volontaria

❖ **Emanazioni del CoE**

❖ **Emanazioni enti normativi**

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

Emanazioni del CoE

Il Consiglio d'Europa emana Risoluzioni e Linee

Guida che costituiscono un riferimento comune

in assenza di specifiche disposizioni legislative

comunitarie.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

Emanazioni enti normativi

Specifiche tecniche approvate da organismi riconosciuti a svolgere attività normativa.

Documenti che definiscono le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte.

Contribuiscono a favorire il libero scambio delle merci.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

Le **norme** sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Tre categorie di norme:

- ✓ norme internazionali (ISO)
- ✓ norme europee (EN)
- ✓ norme nazionali (UNI)

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

Normativa cogente

Specifiche disposizioni legislative:

¶ Regolamenti e Direttive UE

¶ Legislazioni nazionali

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Normativa cogente Regolamenti, Direttive, Legislazioni Nazionali

Deve essere rispettata pena l'irrogazione di sanzioni.

Regolamento:

- **obbligatorio** in tutti i suoi elementi
- **direttamente applicabile** in ciascuno degli stati membri

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Normativa cogente Regolamenti, Direttive, Legislazioni Nazionali

Direttiva:

- vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere
- lascia alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo
- richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Inquadramento degli aspetti normativi nazionali ed europei del food contact

La sicurezza alimentare riguarda l'insieme

Alimento + Contenitore

- Nei suoi diversi momenti di vita
- Nelle sue diverse presentazioni
- Nelle varie prestazioni

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Basi normative per la sicurezza alimentare

- ❖ Regolamento 178/2002/CE
- ❖ Regolamento 1935/2004/CE
- ❖ Regolamento 2023/2006/CE
- ❖ Regolamento 882/2004/CE

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Materiali e Articoli a Contatto con alimenti

Norme generali:

- ◆ Regolamento quadro 1935/2004/CE

Norme specifiche:

- ◆ Direttive

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Norme Generali: Regolamento Quadro

Regolamento (CE) n. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari
e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE.

È entrato in vigore nel Dicembre 2004

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 1: Campo di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti,... allo stato di
prodotti finiti:

- a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 1: Campo di applicazione

- c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 1: Campo di applicazione

- ↪ Food packaging
- ↪ Oggetti da cucina
- ↪ Macchine e altri oggetti per la produzione di alimenti

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 2: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento CE n. 178/2002 fatta eccezione per i termini “rintracciabilità” e “immissione sul mercato”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 2: Definizioni

“Rintracciabilità”

“... possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 2: Definizioni

“Immissione sul mercato”

“... detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita comprese l’offerta di vendita e ogni altra forma di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 2: Definizioni

“Materiali e oggetti attivi”

- destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati
- incorporano deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 2: Definizioni

“Materiali e oggetti intelligenti”

“materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004

Contiene Requisiti Generali applicabili a tutti i materiali ed oggetti e prevede che Misure Specifiche possano essere adottate per gli specifici materiali ed articoli riportati.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 3 Requisiti generali

- ▶ Buone pratiche di fabbricazione
- ▶ Sicurezza per la salute
- ▶ No variazioni caratteristiche dell'alimento:
 - sapore
 - odore
 - composizione

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 3 Requisiti generali

L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non devono fuorviare i consumatori.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 4 Requisiti speciali materiali e oggetti attivi e intelligenti

“... possono comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari a condizione che tali modifiche rispettino le disposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentari ...”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 5 Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

ALLEGATO I Elenco materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti | 9. Carta e cartone |
| 2. Adesivi | 10. Materie plastiche |
| 3. Ceramiche | 11. Inchiostri da stampa |
| 4. Turaccioli | 12. Cellulosa rigenerata |
| 5. Gomme naturali | 13. Siliconi |
| 6. Vetro | 14. Prodotti tessili |
| 7. Resine a scambio ionico | 15. Vernici e rivestimenti |
| 8. Metalli e leghe | 16. Cere |
| | 17. Legno |

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 6 Misure specifiche nazionali

In mancanza di misure specifiche, il Regolamento 1935/2004 non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 7

Definisce il ruolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

“Le disposizioni che possono avere implicazioni di salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l’Autorità»”.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l'alimento al momento dell'**immissione sul mercato** sono accompagnati da:

- ✓ la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell'allegato II;

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

- ✓ se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
- ✓ il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

- ✓ un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale/ oggetto;
- ✓ ulteriori informazioni specifiche nel caso di materiali e oggetti attivi.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (EC) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

- ↗ Dicitura o simbolo non obbligatori se uso inequivocabile
- ↗ Informazioni visibili, leggibili, indelebili e scritte in un linguaggio di facile comprensione per il consumatore

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

Al momento della **vendita al dettaglio**, informazioni visibili:

- sui materiali oggetti o loro imballaggi; o
- su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; o
- su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti;

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura

Nelle **fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio**, informazioni visibili:

- ❖ sui documenti di accompagnamento o
- ❖ sulle etichette o sugli imballaggi o
- ❖ sui materiali e sugli oggetti stessi.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 16 Dichiarazione conformità

- ...i materiali e gli oggetti ...devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
- Tale conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle autorità competenti.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 17 Rintracciabilità

“La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità”.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Regolamento (CE) N. 1935/2004 Art. 17 Rintracciabilità

Predisporre sistemi e procedure atti a individuare, in ogni fase della produzione e commercializzazione, le imprese **da cui e a cui** sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento... usati nella loro lavorazione.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Materiali e Articoli a Contatto con Alimenti

Norme generali:

- ◆ Regolamento quadro 1935/2004/CE

Norme specifiche:

- ◆ Direttive

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Direttive che si riferiscono a singole **sostanze** o gruppi di sostanze usate nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti riportati nell'*Allegato I*.

Direttive riguardanti **materiali e oggetti** riportati nell'*All. I* del Regolamento 1935/2004.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



ALLEGATO I

Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti | 9. Carta e cartone |
| 2. Adesivi | 10. Materie plastiche |
| 3. Ceramiche | 11. Inchiostri da stampa |
| 4. Turaccioli | 12. Cellulosa rigenerata |
| 5. <u>Gomme naturali</u> | 13. Siliconi |
| 6. Vetro | 14. Prodotti tessili |
| 7. Resine a scambio ionico | 15. <u>Vernici e rivestimenti</u> |
| 8. Metalli e leghe | 16. Cere |
| | 17. Legno |

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Piano di Armonizzazione

Regolamento Quadro 1935/2004



Legislazione per carte e cartoni

Alcune nazioni hanno **requisiti vincolanti nazionali** (non EC) specifiche per carta e cartone:

- ¶ Finlandia
- ¶ Francia
- ¶ Italia
- ¶ Olanda

Altre nazioni hanno **raccomandazioni specifiche**:

- ¶ Germania (Sistema BfR)

Quadro Normativo Italiano Materiali e Articoli a Contatto con Alimenti

Norme generali:

- ◆ Regolamento quadro 1935/2004/CE
- ◆ Art.11 Legge 283/1962
- ◆ DPR 777 del 23/8/82

Norme specifiche:

- ◆ DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti
(D.M. n. 217 del 25/09/07)

Carte e cartoni - Legislazione italiana D.M. 21 Marzo 1973

Alle carte e cartoni si applicano:

- le disposizioni generali del DM 21/3/73 (Artt.1-8)
- le disposizioni specifiche riportate al Titolo II, Capo IV

Carte e cartoni - Legislazione italiana Disposizioni generali

- ✓ definizioni e campo di applicazione;
- ✓ inclusione nelle liste positive;
- ✓ materiali accoppiati o altri materiali complessi;
- ✓ Responsabilità delle imprese (controllo di rispondenza alle norme - dichiarazione per ogni partita);

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Carte e cartoni - Legislazione italiana Disposizioni generali

- ✓ obbligo di accertare, prima dell'uso in sede industriale o commerciale, la conformità alle norme vigenti e l'idoneità tecnologica all'uso;
- ✓ dichiarazioni di conformità del produttore;
- ✓ rintracciabilità, etichettatura, corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Caratteristiche e requisiti di carte e cartoni

Art.27	Alimenti per i quali è prevista la prova di migrazione	Alimenti per i quali non è prevista la prova di migrazione
<i>Materie fibrose cellulosiche di primo impiego naturali o artificiali</i>	Almeno il 75%	Almeno il 60% ammesse anche le fibre di riciclo
<i>Materie fibrose sintetiche di primo impiego</i>	Non più del 20% delle materie fibrose e comunque rispondenti alle norme dei D.M.	Non più del 20% delle materie fibrose e comunque rispondenti alle norme dei D.M.
<i>Sostanze di carica</i>	Massimo 10%	Massimo 25%
<i>Sostanze ausiliarie</i>	Massimo 15% (10% solubili o parzialmente solubili e 5% insolubili)	Massimo 15% (10% solubili o parzialmente solubili e 5% insolubili)

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Modalità di controllo

- Controllo di composizione:**
- materie fibrose
 - sostanze ausiliarie
 - sostanze di carica

- Requisiti di purezza:**
- piombo $\leq 3 \mu\text{g}/\text{dm}^2$
 - PCB $\leq 2 \text{ ppm}$

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Modalità di controllo

- Liste positive:**
- migrazione imbiancanti ottici
 - migrazione specifica formaldeide
 - migrazione conservativi
 -

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Deroga cartoni multistrato

Art. 27-bis

“ I contenitori formati da cartoni multistrato a grammatura minima di 200g/m² e costituiti da almeno tre strati di cui:
uno strato detto “copertura” che può essere patinato o stampato;
uno strato intermedio detto centro;
uno strato detto “retro”, destinato al contatto diretto con l’alimento (35 g/m²);

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Deroga cartoni multistrato

possono essere utilizzati per l’imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:

- ✓ camomilla, tè ed erbe infusionali;
- ✓ cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
- ✓ cereali tostati;
- ✓ frutta fresca con tegumento;
- ✓ frutta secca con guscio;
- ✓ legumi freschi con baccello
- ✓ legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
- ✓ paste alimentari non fresche;
- ✓ prodotti panetteria secca senza sostanze grasse in superficie;
- ✓ Sale da cucina e da tavola;
- ✓ zuccheri sotto forma solida.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Disposizioni specifiche Deroga cartoni multistrato

Le norme del D.M. 21/3/73 si applicano a tutto il cartoncino ma per quanto concerne il **limite del piombo**, solo lo strato a diretto contatto con l’alimento deve risultare conforme alla normativa.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Disposizioni specifiche

- Art 29-30 : accoppiamento, adesivi e collanti;
- Art 31 : coloranti, imbiancanti ottici;
- Art 32 : identificazione del lato a contatto;
- Art 33 : deroghe, carte paraffinate

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione Italiana Allegati I-IV

- Allegato I: protocollo per l'inserimento di nuovi componenti;
- Allegato II: liste positive;
- Allegati III -IV: classificazione convenzionale alimenti, criteri e metodi di controllo.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro Normativo Italiano D.M. n. 217 del 25 Settembre 2007

Consente l'utilizzo, tra i coadiuvanti tecnologici di lavorazione, di:

- ❖ ammonio bromuro (azione biocida);
- ❖ sale acetico del copolimero di perfluoroalchilettilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilacrilato (agente idro e liporepellente)

entrambi con modalità e quantità stabilite dal decreto stesso.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro Normativo Italiano D.M. n. 217 del 25 Settembre 2007

Inserisce nel DM 21.3.73 il seguente articolo 38-bis:

“Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché nella Turchia”.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Accoppiati e Materiali Complessi Omogenei ed Eterogenei

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Disposizioni generali

Art. 5 “... Nel caso di accoppiati o altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempre che tale strato espliciti la **funzione di barriera** capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e ciò risulti dalle prove di cessione...”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Barriera funzionale

- ❑ costituita da uno o più strati di plastica e deve assicurare una migrazione di sostanze autorizzate non > SML o restrizioni applicabili;
- ❑ al di sottodi una barriera funzionale possono essere utilizzate sostanze diverse da quelle“autorizzate”;
- ❑ tali sostanze non devono essere cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo;
- ❑ tali sostanze non devono migrare > 0,01mg/kg.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Definizione materie plastiche

Dir. 2002/72 art. 2 comma 3:

“... «materia plastica»... il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze o materiali.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Definizione materie plastiche

Non sono considerati materie plastiche:

- a) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non ...;
- b) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- c) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Definizione materie plastiche

d) i rivestimenti di superficie ottenuti da:

- cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,
- miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;

e) le resine a scambio ionico;

f) i siliconi.”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Campo di applicazione

Dir. 2002/72 art. 2 comma 4:

“...la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Campo di applicazione

Dir. 2007/19 art. 1 (modifica il paragrafo 2 della dir. 2002/72):

“...la presente direttiva si applica ai seguenti materiali e oggetti...:

c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti complessivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Quadro normativo Europeo Campo di applicazione

Dir. 2007/19 art. 1 (modifica il paragrafo 2 della dir. 2002/72):

“4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti composti da due o più strati, di cui almeno uno non sia costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica”

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Recepimento Direttive materie plastiche

Recepimento

- ❖ Processo piuttosto complesso
- ❖ Provvedimenti comunitari settoriali
- ❖ Normativa nazionale articolata

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Recepimento Direttive materie plastiche

Modalità europee esecuzione prove migrazione globale:

- applicabili alle materie plastiche sia omogenee che eterogenee;
- adeguamento alle direttive comunitarie di:
 - ✓ Classificazione convenzionale alimenti
 - ✓ Tabelle delle condizioni di t e T
 - ✓ Solventi simulanti

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Recepimento Direttive materie plastiche

Lista positiva dei monomeri:

- quella delle direttive comunitarie si applica solo alle materie plastiche come definite dalle direttive; è stata anche adottata per i materiali omogenei;
- a livello nazionale è rimasta in vigore la lista dei monomeri del D.M. 21/3/73 per gli oggetti costituiti da strati di materiali diversi, integrata con i monomeri della lista B già utilizzate in Italia.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Recepimento Direttive materie plastiche

Valore della migrazione globale:

- 60 mg/kg o 10 mg/dm² per tutte le materie plastiche omogenee ed eterogenee.

Additivi :

non c'è distinzione di uso tra additivi per plastiche omogenee e additivi per plastiche eterogenee.

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana Materiali Complessi - Modalità di controllo

- ¶ MIGRAZIONE GLOBALE limite: 60 mg/kg o 10mg/dm²
- ¶ MIGRAZIONE SPECIFICA (SML): in alimenti o simulanti o mezzi di prova sostitutivi
- ¶ CONTENUTO MASSIMO nel materiale : QM (rispetto al peso) o QMA (rispetto alla superficie)

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



Legislazione italiana - Materiali Complessi Modalità di controllo

Classificazione convenzionale degli alimenti D.M. n.220 del 26/4/93)

Simulanti D.M. n.338 del 22/7/98

Condizioni di contatto D.M. n.338 del 22/7/98

Prove alternative e sostitutive D.M. n.338 del 22/7/98

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008



**Grazie per la cortese
attenzione !**

gferrari@sperimentalecarta.it

SSCCP
Milano, 23 Gennaio 2008

